

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2024, n. 13-8534

Processi di stabilizzazione del personale SSR in applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i. - Presa d'atto e recepimento sul territorio regionale dell'accordo sindacale del 09/04/2024 sottoscritto tra la Regione Piemonte e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità e dell'accordo sindacale del 16/04/2024 sottoscritto tra la Regione Piemonte e le OO.SS. della ...



Seduta N° 454

Adunanza 06 MAGGIO 2024

Il giorno 06 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA - Andrea TRONZANO

DGR 13-8534/2024/XI

OGGETTO:

Processi di stabilizzazione del personale SSR in applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i. - Presa d'atto e recepimento sul territorio regionale dell'accordo sindacale del 09/04/2024 sottoscritto tra la Regione Piemonte e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità e dell'accordo sindacale del 16/04/2024 sottoscritto tra la Regione Piemonte e le OO.SS. della Dirigenza PTA (ex Area III)

A relazione di: Icardi

A relazione di: Icardi

Premesso che:

l'articolo 1, comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i. - in particolare così come modificato e integrato dall'art. 1 comma 528 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 4 comma 9-sexiesdecies del D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ed alla luce del combinato disposto con l'art. 4 comma 9-quinquiesdecies del succitato D.L. 198/2022 conv. con mod. dalla L. 14/2023 - prevede che:

- al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste di attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del SSN - nei limiti di spesa consentiti per il personale degli stessi dall'art. 11 co. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modifiche dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 s.m.i. - dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi comprese le

selezioni di cui all'art. 2-ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e che abbia maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;

- le procedure di assunzione di cui sopra debbano avvenire secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;
- alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;

l'art. 4 comma 9-septiesdecies del sopracitato D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modifiche dalla L. 23 febbraio 2023 n. 14, così come modificato dall'art. 13 comma 1-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modifiche dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, stabilisce che “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 268 lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.”.

Visto l'art. 7 comma 3 del nuovo C.C.N.L. Area Sanità 2019-2021 del 23 gennaio 2024, il quale prevede che: “Ferma restando l'autonomia aziendale, il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario, tenuto conto della garanzia di continuità nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine”.

Richiamata la D.G.R. n. 7-6483 del 06/02/2023, con cui è stato recepito l'accordo del 25.10.2022 tra la Regione Piemonte e le OO.SS. della dirigenza dell'Area Sanità, in materia, tra il resto, di Stabilizzazione del personale dirigenziale precario dell'Area Sanità.

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e Province autonome, con documento n. 23/77/CR/C7 del 23 maggio 2023 ha emanato, alla luce delle modifiche e delle integrazioni dell'art. 1 comma 268 lett b) l. 234/2021, indirizzi applicativi della medesima disposizione, anche integrando quanto già indicato con documento n. 22/154/CR/C7 del 27 luglio 2022.

Considerato che sulla base del suddetto contesto normativo e degli indirizzi applicativi forniti dai documenti sopra citati della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di proseguire nel percorso di stabilizzazione per l'implementazione dei servizi ospedalieri e della sanità territoriale, la Direzione Sanità e, rispettivamente, le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN, hanno convenuto modalità e criteri di applicazione omogenei per tutte le AA.SS.RR. del suddetto art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i., alla luce del quadro normativo in essere, stipulando:

- quanto alla Dirigenza Area Sanità, l'accordo “Accordo tra Regione Piemonte, Direzione Sanità e Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità per l'applicazione dell'articolo 1, c. 268, lett. b) della l. 30 dicembre 2021, n. 234 e, s.m.i. in materia di stabilizzazione del personale del SSN.”, sottoscritto in data 09/04/2024;

- quanto alla Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale del SSN, l'accordo “Accordo tra Regione Piemonte, Direzione Sanità e Organizzazioni Sindacali della Dirigenza sezione “Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali” delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinatari dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III per l'applicazione dell'articolo 1, c. 268, lett. b) della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e, s.m.i. in materia di stabilizzazione del personale del SSN”, sottoscritto in data 16/04/2024.

Ritenuto, pertanto, di prendere atto e recepire sul territorio regionale gli accordi sindacali suddetti, per i quali si fa integrale rimando ai medesimi, rispettivamente allegato sub 1 e allegato sub 2 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, accordi che vertono sui seguenti

punti:

- previsione di un limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della Conferenza Regioni e Province Autonome, nella misura del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni;
- in relazione alla Dirigenza Area Sanità, definizione di modalità e criteri di applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 30 dicembre 2021, n. 234 s.m.i., e previsione di disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per l'emergenza COVID 19, per i quali si fa integrale rinvio all'Accordo in allegato sub 1;
- in relazione alla Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale del SSN, definizione di modalità e criteri di applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 30 dicembre 2021 n. 234, in combinato disposto con l'art. 4 comma 9-septiesdecies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 s.m.i., per i quali si fa integrale rinvio all'Accordo in allegato sub 2;
- previsione della predisposizione da parte di Azienda Zero di avvisi unici su base regionale per le stabilizzazioni del suddetto personale;
- proroga, da parte delle AASSRR, nelle more dei suddetti avvisi, dei contratti dell'eventuale personale in cessazione, che abbia i requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) L. 30 dicembre 2021 n. 234, così come successivamente modificato e integrato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di personale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trova copertura a valere nell'ambito della D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e successive modifiche e integrazioni e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui alla suddetta D.G.R., nonché dei vigenti limiti di spesa per il personale di cui alla D.G.R. 46-6202 del 7 dicembre 2022 e smi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di prendere atto e recepire sul territorio regionale l'accordo sindacale sottoscritto in data 09/04/2024 tra la Regione Piemonte e le OO.SS della Dirigenza Area Sanità per il quale si fa integrale rimando al medesimo, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della Conferenza Regioni e Province Autonome, è previsto nella misura del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni;

3) di dare atto che, quanto alla definizione di modalità e criteri di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i. e previsione di disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per l'emergenza COVID 19, trova applicazione l'Accordo in allegato sub

1, demandando, in coerenza con quanto stabilito nel suddetto Accordo, la predisposizione di un avviso unico su base regionale per le stabilizzazioni del personale reclutato a tempo determinato all'Azienda Sanitaria Zero;

4) di prendere atto e recepire sul territorio regionale l'accordo sindacale sottoscritto in data 16/04/2024 tra la Regione Piemonte e le OO.SS della Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale del SSN per il quale si fa integrale rimando al medesimo, allegato, sub 2, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che il limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della Conferenza Regioni e Province Autonome, è previsto nella misura del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni;

6) di dare atto che, quanto definizione di modalità e criteri di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i. in combinato disposto con l'art. 4 comma 9-septiesdecies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 s.m.i, l, trova applicazione l'Accordo in allegato sub 2, demandando, in coerenza con quanto stabilito nel suddetto Accordo, la predisposizione di un avviso unico su base regionale per le predette stabilizzazioni all'Azienda Sanitaria Zero;

7) di disporre la proroga da parte delle AA.SS.RR., nelle more dei suddetti avvisi, dei contratti dell'eventuale personale in cessazione, che abbia i requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234, così come successivamente modificato e integrato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di personale;

8) di dare atto che il presente provvedimento trova copertura a valere nell'ambito della D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e successive modifiche e integrazioni e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui alla suddetta D.G.R., nonché dei vigenti limiti di spesa per il personale di cui alla D.G.R. 46-6202 del 7 dicembre 2022 e smi.;

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Allegato

ACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE SANITÀ E ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA AREA SANITÀ PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, C. 268, LETT. B) DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 E, S.M.I. IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN.

L'art 1 comma 268 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (legge finanziaria 2022) prevede che, per rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono procedere all'avvio di procedure di stabilizzazione sulla base dei requisiti previsti dalla norma stessa nonché dei criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

La Conferenza delle Regioni e Province autonome con documento n. 22/14/CR7a/C7 del 28 luglio 2022, ha emanato indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato, in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID nelle aziende ed enti del SSN, al fine di una omogenea applicazione delle procedure di stabilizzazione nei diversi servizi sanitari regionali.

Alla luce di tali indirizzi, con Deliberazione della Giunta Regionale del 6 febbraio 2023, n. 7-6483 la Giunta regionale ha recepito l'accordo siglato tra l'Amministrazione Regionale e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità, sulla stabilizzazione dei precari della Dirigenza - Area Sanità - ex L. 234/2021.

L'art. 1 comma 528 dell'intervenuta legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è intervenuto sulla disciplina legislativa in esame, differendo dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per effettuare le stabilizzazioni. Ha inoltre modificato il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b), posticipandolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. L'art. 4 del D.L. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina in materia di stabilizzazioni COVID, disponendo quanto segue:

- Articolo 4, comma 9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024;
- Articolo 4, comma 9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
- Articolo 4, comma 9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

L'art. 13 del D.L. 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha a sua volta modificato il sopracitato art. 4, comma 9-septiesdecies del D.L. 198/2022, estendendo l'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazioni COVID al personale tecnico e professionale. La Conferenza delle Regioni e Province autonome con documento n. 23/77/CR/06/C7 del 23 maggio 2023, ha emanato indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute

nel citato articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

In coerenza con le disposizioni dei documenti della Conferenza delle Regioni e Province autonome le risorse destinabili da parte delle Aziende Sanitarie Regionali per le stabilizzazioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 non potranno superare il 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

Ciò premesso, considerato che si ravvisa la necessità di proseguire nel percorso di stabilizzazione per l'implementazione dei servizi ospedalieri e della sanità territoriale, sulla base degli indirizzi emanati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome con documenti n. 22/14/CR7a/C7 e n. 23/77/CR/06/C7 sopracitati, la Direzione Sanità e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità, convengono le modalità e i criteri in applicazione di quanto previsto dall'art.1 comma 268 lett. b) e s.m.i. come segue:

- la stabilizzazione può essere effettuata tramite:
 - o assunzione diretta, con riferimento al personale dei diversi profili professionali del SSN della Dirigenza Area Sanità, che sia stato reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2-ter del D.L.18/2020 e che, nel profilo di inquadramento, abbia maturato integralmente con tale rapporto di lavoro i periodi minimi di esperienza professionale previsti dalla normativa in aziende ed enti del SSN;
 - o assunzione previo superamento di prova selettiva, consistente in concorso riservato in tutti i casi di reclutamento di personale con rapporto di lavoro autonomo, come successivamente declinati (cumulabili tra loro anche se di diversa tipologia), anche qualora parte della prescritta esperienza lavorativa sia stata maturata in aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro dipendente;
- in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e dell'equilibrio economico-finanziario aziendale, sarà avviato entro il 15 maggio 2024 un avviso regionale unico per il personale della Dirigenza Area Sanità, con scadenza al 30 novembre 2024, circa le stabilizzazioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. i quali conterranno anche le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte del personale che sia in possesso dei requisiti richiesti, a tal proposito la valutazione delle candidature sarà effettuata con cadenza mensile;
- i candidati devono avere il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato nel SSN nel profilo oggetto di stabilizzazione;
- il processo di stabilizzazione in parola riguarda il personale dirigenziale Area Sanità reclutato a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile;
- la normativa della stabilizzazione non è estesa ai contratti di somministrazione e ai contratti di formazione e lavoro;
- non potranno essere ammessi alle selezioni coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione;
- per quanto concerne il personale della Dirigenza Area Sanità, in possesso dei requisiti di cui alla norma succitata, al fine di dare continuità operativa alle AA.SS.RR. questo sarà stabilizzato dalle medesime prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante;
- nell'ipotesi in cui i candidati, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, che presenteranno domanda di partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole Aziende, in coerenza con i Piani Triennali del Fabbisogno di Personale e prioritariamente nell'ultima

Azienda contrattualizzante, nel rispetto della normativa e degli indirizzi di cui ai citati documenti della Conferenza Stato Regioni, la graduatoria di tale avviso adotterà i seguenti criteri di priorità, nel seguente ordine:

1. maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
2. maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
3. in caso di parità nell'anzianità di servizio, si darà priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;

Il personale che abbia maturato i requisiti previsti dalla vigente normativa come indicati, presenta la propria istanza di stabilizzazione partecipando all'avviso che verrà pubblicato su base regionale dall'Azienda Sanitaria Zero, la quale provvederà inoltre a redigere le relative graduatorie finali articolate per ciascun profilo professionale e azienda.

Inoltre, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e dell'equilibrio economico-finanziario aziendale, le Aziende Sanitarie Regionali predispongono avvisi per il personale della Dirigenza Sanità, con rapporti di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per emergenza COVID-19, come in precedenza indicato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b), così come successivamente modificato e integrato, per il quale, di seguito, sono declinate le disposizioni per le procedure di stabilizzazione:

- la normativa consente la stabilizzazione, entro il 31 dicembre 2024, di personale reclutato con contratti di lavoro autonomo, contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 bis del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020, previo superamento di prova selettiva;
- i requisiti di servizio richiesti vanno maturati con riferimento ad attività riconducibili a quelle proprie del profilo professionale oggetto della stabilizzazione;

Nelle more dei suddetti avvisi, i contratti dell'eventuale personale in cessazione, che abbia i requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b), così come successivamente modificato e integrato, saranno prorogati nel rispetto delle vigenti norme in materia di personale.

Torino, 09 / 04 / 2024

Il Direttore Sanità

(firmato in originale)

Il Dirigente del Settore Sistemi Organizzativi e

Risorse Umane del SSR

(firmato in originale)

ANAAO ASSOMED

(firmato in originale)

CIMO (firmato in originale)

AAROI EMAC (firmato in originale)

FASSID (firmato in originale)

FP CGIL (firmato in originale)

FVM (firmato in originale)

UIL FPL (firmato in originale)

FEDERAZIONE CISL MEDICI (firmato in originale)

FESMED (firmato in originale)

ACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE SANITÀ E ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA SEZIONE “DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI” DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, DESTINATARI DEI PRECEDENTI CCNL DELLA PRE-ESISTENTE AREA III PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1, C. 268, LETT. B) DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 E, S.M.I. IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN.

L'art 1 comma 268 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (legge finanziaria 2022) prevede che, per rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono procedere all'avvio di procedure di stabilizzazione sulla base dei requisiti previsti dalla norma stessa nonché dei criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

La Conferenza delle Regioni e Province autonome con documento n. 22/14/CR7a/C7 del 28 luglio 2022, ha emanato indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato, in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID nelle aziende ed enti del SSN, al fine di una omogenea applicazione delle procedure di stabilizzazione nei diversi servizi sanitari regionali.

L'art. 1 comma 528 dell'intervenuta legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è intervenuto sulla disciplina legislativa in esame, differendo dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per effettuare le stabilizzazioni. Ha inoltre modificato il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b), posticipandolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. L'art. 4 del D.L. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina in materia di stabilizzazioni COVID, disponendo quanto segue:

- Articolo 4, comma 9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024;
- Articolo 4, comma 9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
- Articolo 4, comma 9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

L'art. 13 del D.L. 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n.

56, ha a sua volta modificato il sopracitato art. 4, comma 9-septiesdecies del D.L. 198/2022, estendendo l'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazioni COVID al personale tecnico e professionale. La Conferenza delle Regioni e Province autonome con documento n. 23/77/CR/06/C7 del 23 maggio 2023, ha emanato indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nel citato articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

In coerenza con le disposizioni dei documenti della Conferenza delle Regioni e Province autonome le risorse destinabili da parte delle Aziende Sanitarie Regionali per le stabilizzazioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 non potranno superare il 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

Ciò premesso, considerato che si ravvisa la necessità di proseguire nel percorso di stabilizzazione per l'implementazione dei servizi ospedalieri e della sanità territoriale, sulla base degli indirizzi emanati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome con documenti n. 22/14/CR7a/C7 e n. 23/77/CR/06/C7 sopracitati, la Direzione Sanità e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN, convengono le modalità e i criteri in applicazione di quanto previsto dall'art.1 comma 268 lett. b) e s.m.i. come segue:

- la stabilizzazione può essere effettuata tramite assunzione diretta, con riferimento al personale della Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN, che sia stato reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2-ter del D.L.18/2020 e che, nel profilo di inquadramento, abbia maturato integralmente con tale rapporto di lavoro i periodi minimi di esperienza professionale previsti dalla normativa in aziende ed enti del SSN;
- in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e dell'equilibrio economico-finanziario aziendale, sarà avviato entro il 15 maggio 2024 un avviso regionale unico per il personale della Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN, con scadenza al 30 giugno 2024, circa le stabilizzazioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. il quale conterrà anche le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte del personale che sia in possesso dei requisiti richiesti;
- il personale che abbia maturato i requisiti previsti dalla vigente normativa come indicati, presenta la propria istanza di stabilizzazione partecipando all'avviso che verrà pubblicato su base regionale dall'Azienda Sanitaria Zero;
- i candidati devono avere il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato nel SSN nel profilo oggetto di stabilizzazione;
- il processo di stabilizzazione in parola riguarda il personale della Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale reclutato a tempo determinato;
- la normativa della stabilizzazione non è estesa ai contratti di somministrazione e ai contratti di formazione e lavoro;
- non potranno essere ammessi alle selezioni coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato nella Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del SSN;
- potranno essere ammessi alle selezioni coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, in qualifica o profilo professionale differente rispetto al ruolo o area contrattuale per cui risulti eleggibile alla procedura di stabilizzazione;
- per quanto concerne il personale della Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di cui alla norma succitata, al fine di dare continuità operativa alle AA.SS.RR. questo sarà stabilizzato dalle medesime prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante;
- nell'ipotesi in cui i candidati, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, che presenteranno domanda di

partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole Aziende, in coerenza con i Piani Triennali del Fabbisogno di Personale e prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante, nel rispetto della normativa e degli indirizzi di cui ai citati documenti della Conferenza Stato Regioni, la graduatoria di tale avviso adotterà i seguenti criteri di priorità, nel seguente ordine:

1. maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
2. maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
3. in caso di parità nell'anzianità di servizio, si darà priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Nelle more dei suddetti avvisi, i contratti dell'eventuale personale in cessazione, che abbia i requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b), così come successivamente modificato e integrato, saranno prorogati nel rispetto delle vigenti norme in materia di personale. Le parti si riservano di rivalutare l'eventuale predisposizione di un ulteriore avviso e la verifica dell'attuazione del presente accordo.

Torino, 16 aprile 2024

Il Direttore Sanità (firmato in originale)

Il Dirigente del Settore Sistemi Organizzativi e (firmato in originale)

Risorse Umane del SSR

FP CGIL (firmato in originale)

CISL FP (firmato in originale)

UIL FPL (firmato in originale)

FEDIR SANITÀ (firmato in originale)
FEDIRETS per FEDIR